



DECRETO N. 1100

DEL 26/11/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E LA TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING) DELL' ASST DI CREMONA

Struttura proponente: S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Responsabile del procedimento: MARIANNA BONFANTI

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. EZIO BELLERI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. GIANLUCA LEGGIO

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

DR. FRANCESCO REITANO

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR. ANGELO GARAVAGLIA



PREMESSO che, in attuazione della Direttiva Europea n. 1937/2019, il D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* e le susseguenti indicazioni operative di attuazione dello stesso disposte da ANAC con propria Delibera del 12 luglio 2023 n. 311, ad oggetto *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*, hanno introdotto degli importanti aggiornamenti, resi operativi, riguardanti la normativa nazionale in materia di *whistleblowing*;

PRESO ATTO che la sopra citata normativa, oltre ad unificare in un unico testo normativo le disposizioni in materia per il settore pubblico e per il settore privato, provvede ad ampliare gli ambiti soggettivi e oggettivi del *whistleblowing*, affidando ad ANAC un ruolo di centrale importanza e ponendo un focus maggiore al tema del diritto alla riservatezza;

CONSIDERATO che l’attuale Regolamento aziendale in materia è stato adottato con la Deliberazione dell’ASST di Cremona n. 46 del 17 febbraio 2016 e deve, quindi, essere aggiornato alle disposizioni sopra richiamate al fine di definire, con chiarezza operativa, le procedure aziendali da adottare per la gestione delle segnalazioni degli illeciti;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere nell’adottare il presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, proposto dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali come da nota protocollo n. 56812/24 in atti;

PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DECRETA

1. per tutte le motivazioni espresse in narrativa, di approvare il Regolamento aziendale disciplinante la gestione delle segnalazioni di illeciti e la tutela del segnalante (*whistleblowing*) dell’ASST di Cremona, documento parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ASST di Cremona;
3. di provvedere alla pubblicazione del Regolamento aziendale oggetto del presente provvedimento sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, come da normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. EZIO BELLERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Direzione Generale

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)



SOMMARIO

Premessa	<i>pag. 2</i>
Normativa di riferimento	<i>pag. 3</i>
Glossario	<i>pag. 3</i>
1. Soggetti tutelati	<i>pag. 5</i>
2. Oggetto della segnalazione	<i>pag. 6</i>
3. Modalità e canali di segnalazione	<i>pag. 7</i>
3.1 <i>La segnalazione interna</i>	<i>pag. 8</i>
3.2 <i>La segnalazione esterna presso ANAC</i>	<i>pag. 11</i>
3.3 <i>La divulgazione pubblica</i>	<i>pag. 12</i>
4. Denuncia all'Autorità Giudiziaria	<i>pag. 13</i>
5. Le tutele e le misure di sostegno	<i>pag. 13</i>
5.1 <i>Obbligo di riservatezza</i>	<i>pag. 14</i>
5.2 <i>Divieto di ritorsione</i>	<i>pag. 15</i>
5.3 <i>Limitazioni alla responsabilità</i>	<i>pag. 16</i>
5.4 <i>Misure di sostegno da parte di enti del Terzo Settore</i>	<i>pag. 17</i>
6. Sanzioni	<i>pag. 17</i>
7. Trattamento dei dati personali	<i>pag. 18</i>
8. Conservazione della documentazione	<i>pag. 18</i>
9. Entrata in vigore e pubblicità	<i>pag. 18</i>
10. Norme di rinvio	<i>pag. 19</i>
11. Allegati	<i>pag. 19</i>

PREMESSA

La legge del 6 dicembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", all'articolo 1, comma 51, modificando il decreto legislativo n. 165 del 2001, introduceva l'articolo 54 bis "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" delineando nell'ordinamento italiano la disciplina del c.d. "*Whistleblower*", allo scopo di favorire la segnalazione e quindi l'emersione di fenomeni di illecito nell'ambito della pubblica amministrazione (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi). Si introducevano i seguenti concetti fondamentali: la tutela dell'anonimato del segnalante, il divieto di discriminazione, la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso. L'attività del Whistleblower ha assunto, quindi, il significato di un comportamento positivo da tutelare in quanto manifestazione di un forte senso civico del dipendente pubblico che, attraverso la segnalazione, contribuisce all'emersione di fenomeni illeciti ed irregolarità, assolvendo ad un'importante funzione sociale di prevenzione e contrasto della corruzione.

In attuazione di tale disposizione normativa, nonché delle Linee Guida emesse da ANAC con



propria determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ed in conformità al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti, approvato con DPR n. 62/2013, l'ASST di Cremona aveva provveduto ad adottare, con propria deliberazione n. 46 del 17.02.2016, il "Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

Seguivano la legge 30 novembre 2017, n. 179 e la deliberazione ANAC del 9 giugno 2021, n. 469.

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, è stata recepita, in via definitiva, nell'ordinamento italiano, la Direttiva europea sul Whistleblowing e sostituite le disposizioni normative in materia precedentemente statuite dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico e dal decreto legislativo n. 231/2001 per il settore privato, ampliando sia il novero delle persone fisiche che devono essere protette per le segnalazioni, denunce, divulgazioni pubbliche, sia l'oggetto delle segnalazioni, denunce e divulgazioni.

L'emersione di illeciti per tutelare l'interesse pubblico viene facilitata mediante l'individuazione di tre distinti canali di segnalazione, da attivare con diverse modalità: canale interno gestito dal solo RPCT, canale esterno presso ANAC, e la divulgazione pubblica in casi determinati.

Alla luce del recente decreto legislativo n. 24/2023, e delle linee guida attuative approvate da ANAC con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023, l'ASST di Cremona, con l'adozione del presente Regolamento, persegue l'intento di aggiornare ed adeguare operativamente la procedura già vigente alle recenti disposizioni.

Scopo del presente Regolamento, infatti, è quello di declinare a livello aziendale quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni e, in particolare, di definire le modalità di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica, le modalità di gestione delle segnalazioni e quelle volte a rendere effettive le misure di protezione di cui al Capo III del medesimo decreto legislativo n. 24/2023.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Regolamento Europeo 679/2016 per la Protezione dei Dati – GDPR;
- decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 avente ad oggetto *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*;
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, avente ad oggetto *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*;

GLOSSARIO

CONTESTO LAVORATIVO: *"le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di*



divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile" (cfr. art. 2 comma 1 lettera i) del D. Lgs. n. 24/2023).

FACILITATORE: "una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata" (cfr. art. 2 comma 1 lettera h) del D. Lgs. n. 24/2023).

INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI: "informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, commi 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni" (cfr. art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 24/2023).

PERSONA COINVOLTA: "la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente" (cfr. art. 2 comma 1 lettera l) del D. Lgs. n. 24/2023).

SEGNALAZIONE: "la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni" (cfr. art. 2 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 24/2023).

VIOLAZIONE: "comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi al seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)" (cfr. art. 2 comma 1) del D. Lgs. n. 24/2023).

WHISTLEBLOWER: "la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo" (cfr. art. 2 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 24/2023).



1. SOGGETTI TUTELATI

Sono soggetti tutelati, ai sensi del presente regolamento, i soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni, a denunciare, ad effettuare una divulgazione pubblica, che si individuano in tutti coloro che operano nel contesto lavorativo dell'ASST di Cremona in qualità di:

- a) dipendenti, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto di lavoro a tempo determinato, dell'ASST medesima;
- b) dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società a controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio che prestano servizio presso l'ASST in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- c) lavoratori autonomi, compresi lavoratori con contratto d'opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo d'iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d'opera intellettuale, lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ASST;
- d) lavoratori dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e/ servizi e delle imprese che realizzano opere in favore dell'ASST;
- e) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'ASST;
- f) volontari e tirocinanti, dottorandi ed assegnisti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ASST;
- g) soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'ASST (es.: i componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance, del Collegio Sindacale, ecc.).

Tutti i soggetti segnalanti possono effettuare una segnalazione godendo delle tutele normativamente previste nei seguenti casi:

- a) in costanza di rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico con l'ASST;
- b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Godono altresì delle tutele previste dal decreto legislativo n. 24/2023, anche i seguenti soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche:

- a) il facilitatore, ovvero il soggetto operante nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, che fornisce consulenza e sostegno a quest'ultimo nel processo di segnalazione;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo (presente o passato) del segnalante e che sono legate con quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante, ovvero quei colleghi che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante e che intrattengono con quest'ultimo un rapporto continuativo, sistematico e corrente;
- d) gli enti di proprietà del segnalante, ricomprendendo sia quelli in cui il segnalante è titolare di un ente in via esclusiva sia in compartecipazione maggioritaria con terzi;



- e) gli enti presso i quali il segnalante lavora pur non essendone proprietario (es. il dipendente di una impresa fornitrice di beni e servizi che segnala una violazione avvenuta presso l'ASST);
- f) gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, ovvero enti con i quali l'amministrazione di appartenenza del segnalante ha sviluppato rapporti di collaborazione, accordi, scambi e confronti (es. il dipendente di un ente che ha stipulato una convenzione con altri enti per la gestione di un servizio, può segnalare le violazioni compiute dall'altro ente associato nell'ambito della gestione del medesimo servizio);
- g) i segnalanti anonimi se sono stati identificati e hanno subito ritorsioni.

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione sono le informazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea riguardanti comportamenti, fatti od omissioni di cui si venga a conoscenza nel contesto lavorativo, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ASST di Cremona.

Queste ultime possono consistere in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al Decreto legislativo n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- d) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere b), c) e d).

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- attività illecite non ancora compiute, ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- fondati sospetti.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento e pertanto non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:



- le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, se non connesse alla commissione delle violazioni di cui al presente articolo;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o superiore gerarchico;
- le segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione e tutela (elencati nella parte II dell'allegato al decreto legislativo 24/2023 e nella parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019/1937);
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'UE in materia di:

- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- norme di procedura penale (es. obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.);
- disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- informazioni classificate di segretezza ai sensi dell'art. 42 della legge n. 124/2007 (segreto di Stato).

3. MODALITA' E CANALI DI SEGNALEZIONE

Le segnalazioni possono essere di tre tipologie:

- a) segnalazione interna: la comunicazione, scritta o orale, che viene presentata tramite un apposito canale interno all'ASST di Cremona. Questo canale di segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, di quella coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto e alla relativa documentazione;
- b) segnalazione esterna: la comunicazione, scritta o orale, tramite un canale esterno, attivato e gestito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che garantisce la tutela di riservatezza;
- c) divulgazione pubblica: vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici, o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Atteso che la tutela del whistleblower si riferisce a segnalazioni provenienti da soggetti individuabili, le segnalazioni anonime (ovvero quelle dalle quali non è possibile ricavare



l'identità del segnalante), eventualmente indirizzate alla ASST di Cremona, saranno trattate alla stregua di tutte le segnalazioni anonime ordinarie ricevute.

La ASST, comunque, si riserva di prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè le stesse siano dunque in grado di far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto del presente regolamento.

3.1 La segnalazione interna

1. Canali di segnalazione dell'ASST di Cremona

L'ASST di Cremona ha attivato i seguenti canali di segnalazione interna:

- a) in forma scritta, tramite utilizzo della piattaforma informatica WhistleblowingPA, fornita in outsourcing da Whistleblowing Solution I.S. S.r.l., che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT). Il link di accesso alla piattaforma informatica è pubblicato nella seguente sezione *"Amministrazione Trasparente"* – *"Segnalazione illeciti - Whistleblowing"* - *"Links"* dove è altresì reperibile l'apposita informativa privacy. La segnalazione può essere inoltrata da qualsiasi dispositivo digitale mediante l'accesso a questo canale criptato, compilando un modulo informatico. Dopo l'invio della segnalazione, l'applicativo genererà un codice identificativo unico che la persona segnalante dovrà utilizzare per poter accedere alla segnalazione, per allegare documenti/ file multimediali, per inserire le proprie informazioni identificative (qualora non fornite all'atto della segnalazione), per conoscere i riscontri forniti dal RPCT e integrare in caso di richiesti approfondimenti;
- b) in forma scritta, tramite la compilazione di moduli cartacei, allegati al presente regolamento, allegato 1 e 2 – e disponibili sul sito aziendale nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* – *"Segnalazione illeciti - Whistleblowing"* - *"Allegati"*, che può essere inviata con le modalità di seguito indicate:
 - trasmissione all'indirizzo di posta elettronica accessibile al solo Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza: responsabile.trasparenza@asst-cremona.it;
 - a mezzo del servizio postale con raccomandata o tramite posta interna. In questo caso la segnalazione deve essere contenuta in n. 2 buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante (Allegato A) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione (Allegato B), in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno, poi, essere inserite in una terza busta chiusa che rechi la dicitura *"Riservata al RPCT"*.Anche nel caso in cui la segnalazione venga presentata con le modalità sopra descritte, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT;
- c) in forma orale, tramite incontro diretto con il RPCT, su richiesta della persona segnalante; dell'incontro sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dal RPCT e dal segnalante.

La segnalazione ricevuta erroneamente da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere inoltrata tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dalla ricezione, al RPCT garantendo la massima riservatezza dei contenuti e dandone contestuale notizia al



segnalante.

Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il segnalante può inviare la stessa direttamente all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – seguendo le procedure e le modalità adottate dall'Autorità stessa.

1) Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riportati, e pertanto deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità del segnalante ed i suoi recapiti;
- la chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- le generalità del segnalato o altri elementi che consentano di identificarlo;
- l'indicazione di altri eventuali soggetti, potenzialmente a conoscenza dei fatti e che potrebbero riferire;
- l'indicazione di eventuali documenti (da allegare) che possono confermare l'attendibilità dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione o fondati sospetti riguardanti le violazioni commesse o che potrebbero essere commesse.

2) Gestione della segnalazione

La gestione delle segnalazioni interne è in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT). A tal fine il RPCT ha accesso ai dati ed informazioni contenuti nella segnalazione, è autorizzato al trattamento dei dati personali da parte della ASST e può avvalersi di collaboratori individuati, afferenti alla sua Struttura ed espressamente autorizzati, per la trattazione dell'istruttoria.

Pervenuta la segnalazione, il RPCT:

- provvede alla protocollazione in forma riservata e rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. In caso di segnalazioni acquisite oralmente, la firma del verbale soddisfa l'adempimento informativo;
- da seguito alle segnalazioni ricevute valutando l'ammissibilità della segnalazione, come whistleblowing, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza, mantiene le interlocuzioni con il segnalante a cui può richiedere, se necessario, chiarimenti e/o integrazioni, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la riservatezza della sua identità;
- entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, fornisce riscontro alla segnalazione.

Il RPCT, per valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione e deciderne l'ammissibilità o l'inammissibilità, da cui discende il prosieguo nell'istruttoria, considera le seguenti circostanze:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle fattispecie previste dal presente Regolamento;
- b) mancanza di dati ed informazioni che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;
- c) accertato contenuto generico della segnalazione dell'illecito, tale da non consentire la comprensione dei fatti, o segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c) il RPCT può richiedere alla persona segnalante



opportune integrazioni, assegnando un termine entro cui provvedere.

In presenza di segnalazione non ammissibile il RPCT procede con l'archiviazione della segnalazione, dandone comunicazione al soggetto segnalante.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il RPCT provvede a trasmetterla, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alla competente Autorità Giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing e dandone comunicazione al segnalante.

Su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o contabile, il RPCT è tenuto a fornire l'identità del segnalante.

3) Istruttoria e decisione

Il RPCT, valutata l'ammissibilità della segnalazione, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per verificare la sussistenza degli stessi.

Ai fini istruttori il RPCT può:

- a) avviare il dialogo con il segnalante, chiedendo informazioni ulteriori o documentazione a supporto; a tal fine può convocare la persona segnalante e le altre persone (indicate dal segnalante) in grado di riferire sugli episodi rappresentati ad audizione orale in un luogo protetto, al fine di garantire la massima riservatezza;
- b) sentire la persona coinvolta, anche su sua richiesta, e richiedere osservazioni scritte e documenti;
- c) coinvolgere soggetti afferenti alle strutture aziendali, i quali sono tenuti a prestare celermente la loro collaborazione, anche mediante invio di documentazione aziendale in loro possesso, avendo cura di non compromettere la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Il RPCT tiene traccia dell'attività istruttoria svolta e tiene informata la persona segnalante sullo stato d'avanzamento dell'istruttoria.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti, adottati dall'ASST, oggetto di segnalazione.

Il RPCT, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, nel caso di segnalazione orale mediante incontro diretto, dalla data di verbalizzazione dell'incontro stesso o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, conclude l'istruttoria.

Se sussistono giustificate e motivate ragioni, l'istruttoria è conclusa entro 6 mesi.

L'atto conclusivo dell'istruttoria deve essere tempestivamente comunicato al segnalante.

Qualora, a seguito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza delle violazioni segnalate, ne dispone l'archiviazione.

Qualora, invece, il RPCT ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione, in relazione alla natura e tipologia della violazione, provvederà a:

- a) informare la Direzione Generale per attivare tutte le azioni necessarie per tutelare



l'interesse e l'integrità dell'ASST;

- b) comunicare l'esito dell'attività istruttoria, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i seguiti di competenza;
- c) comunicare all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) dell'ASST l'esito dell'attività istruttoria per i profili di responsabilità disciplinare, trasmettendo, ove necessario e nei limiti previsti, estratti della segnalazione. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere mai rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, il RPCT trasmette, su richiesta dell'UPD, la segnalazione previa acquisizione del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- d) trasmettere la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, qualora i fatti accertati rilevino sotto il profilo civile, penale o contabile, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione whistleblowing; e su richiesta dell'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT è tenuto a fornire l'identità del segnalante;
- e) proporre ad altri soggetti/ organi competenti della ASST, di adottare tutti i necessari atti amministrativi per il ripristino della legalità.

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori, tutta la documentazione di riferimento ed i dati e le informazioni oggetto della segnalazione vengono classificati secondo il Titolario in uso presso l'ASST di Cremona e conservati a norma di legge.

3.2 La segnalazione esterna presso ANAC

L'Autorità competente per la segnalazione esterna è l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Il segnalante può effettuare una segnalazione all'ANAC, tramite le modalità scritta, orale o di presenza e gli appositi canali dalla stessa attivati quando, al momento della presentazione, solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal legislatore, con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 24/2023, è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC alla pagina web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Per quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo si fa rinvio alle Linee Guida emanate dalla stessa ANAC con delibera del 12 luglio 2023, n. 311.



Il link di rinvio al portale ANAC per le segnalazioni esterne è inoltre pubblicato nella pagina web della ASST dedicata al Whistleblowing.

Altri canali per le segnalazioni esterne ad ANAC sono:

- segnalazioni orali
- incontri diretti fissati entro un tempo ragionevole.

3.3 La divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, inclusi i social network ed altri canali di comunicazione.

Il segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica e beneficiare delle tutele previste dal legislatore solo se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ad una segnalazione interna, a cui l'Azienda non ha dato riscontro nei termini previsti, ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC, che, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- b) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC, la quale, tuttavia, non ha fornito riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- c) quando il segnalante ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- d) quando il segnalante ha fondati motivi, nei termini sopra precisati, di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure teme che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica con riferimento alla fonte della notizia.

Qualora il soggetto che effettua una divulgazione pubblica rilevi volontariamente la propria identità, la tutela della riservatezza non opera, ma restano ferme tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto legislativo n. 24/2023 per il whistleblower.

Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, la divulgazione è trattata alla stregua di una segnalazione anonima e si avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata la sua identità, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.



4) DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il whistleblower può inoltrare una denuncia di condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, anche alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti, ciò non lo esonera dall'obbligo, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

L'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p. è circoscritto all'obbligo di denunciare solo i reati procedibili d'ufficio.

Laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

5) LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO

Le tutele e le misure di protezione previste dal decreto legislativo n. 24/2023 comprendono:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, del segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica;
- la tutela in materia di protezione dei dati personali;
- la tutela da eventuali ritorsioni in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- la limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione ed alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- le misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzi settore, inseriti un apposito elenco pubblicato da ANAC.

La persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del presente Regolamento.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui al decreto legislativo n. 24/2023.

Esclusivamente quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente articolo non sono garantite e alla persona segnalante



o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

5.1 Obbligo di riservatezza

È garantita la riservatezza della persona segnalante; del facilitatore; della persona segnalata / coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione; del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.

Con riferimento alla tutela della riservatezza:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso del segnalante;
- non può essere rivelata qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità del segnalante;
- la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte, del segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione, va garantita durante tutte le fasi del procedimento fino alla conclusione di esso, compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre Autorità competenti;
- la segnalazione e l'eventuale documentazione alla stessa allegata sono sottratti all'accesso documentale agli atti amministrativi (ex art. 22 Decreto legislativo n. 241/1990) e al diritto di accesso civico generalizzato (ex art. 5, co.2 Decreto legislativo n. 33/2013), pertanto non possono essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti;
- ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra Autorità competenti, viene effettuato nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e da personale autorizzato.

La tutela della riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al presente Regolamento o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente al trattamento della stessa, a cui la segnalazione viene trasmessa senza ritardo.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p., che prevede *l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"*.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'ASST contro il presente autore della condotta segnalata, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.



Nei seguenti casi per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare, laddove l'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione si indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

5.2 Divieto di ritorsione

La ritorsione si configura come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che, posto in essere nel contesto lavorativo in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, provoca o può provocare al segnalante o al soggetto che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono ritorsioni le seguenti fattispecie:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) demansionamento;
- c) mancata progressione;
- d) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- e) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- f) note di demerito o referenze negative;
- g) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- h) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- i) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- j) mancata assunzione dopo il periodo di prova;
- k) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- l) revoca di permessi già concessi;
- m) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- p) la pretesa di risultati impossibili da raggiungere in modi e tempi indicati;
- q) valutazione della performance artificialmente negative;
- r) revoca ingiustificata di incarichi;
- s) ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- t) reiterato rigetto ingiustificato di richieste, come ferie/congedi/ permessi.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:

- ragionevole convinzione del soggetto che ha segnalato, denunciato od effettuato una divulgazione pubblica che le informazioni sulle violazioni segnalate, denunciate o divulgate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione indicato dal Decreto legislativo n. 24/2023 e quindi del presente regolamento;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal presente regolamento e dal Decreto legislativo n. 24/2023;
- vi è un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, denuncia o divulgazione effettuata e le misure ritorsive subite.



Non sono sufficienti i meri sospetti o “voci di corridoio”.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, compete ad ANAC e le presunte ritorsioni devono essere comunicate dai soggetti indicati dal presente Regolamento esclusivamente a tale Autorità, che, quindi, attiva il procedimento di verifica sulla sussistenza della misura ritorsiva ed irroga l'eventuale sanzione.

I soggetti che per errore sono destinatari di una comunicazione di ritorsione sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti atti o omissioni ritorsivi nei confronti dei segnalanti/ denunciati/ divulgatori, si presume che gli stessi siano stati attuati a causa della segnalazione / denuncia. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. Sono, invece, gravati dell'onere della prova e quindi tenuti a dimostrare di aver subito la ritorsione, i soggetti coinvolti diversi dal segnalante (ad esempio, facilitatori, colleghi).

Nel caso di accertamento, da parte di ANAC, della sussistenza della ritorsione, ne discende la nullità degli atti/provvedimenti ritorsivi, l'irrogazione di una sanzione amministrativa (da 10.000 a 50.000 euro) al soggetto che ha adottato l'atto/provvedimento ritorsivo ed a cui è imputabile il comportamento e/ o omissione, nonché la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e agli organi di disciplina per i provvedimenti di propria competenza.

Spetta all'Autorità giudiziaria adottare le misure provvisorie necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione sul posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva posta in essere e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi adottati.

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione delle responsabilità di cui al paragrafo successivo, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. In caso di accertamento di tale responsabilità, alla persona segnalante o denunciate e anche irrogata una sanzione disciplinare.

5.3 Limitazioni alla responsabilità

La persona che segnala e/o denuncia ai sensi del presente regolamento non è punibile se rivela o diffonde le seguenti informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, co 3, Decreto legislativo 24/2023 (segreto d'ufficio, segreti scientifici e industriali, che violano il dovere di fedeltà e lealtà);
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.



La non punibilità opera nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione, vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione/ divulgazione pubblica/ denuncia è stata effettuata nelle modalità richieste dal decreto legislativo n. 24/2023, nonché richiamate dal presente Regolamento.

Se ricorrono entrambe le condizioni di cui sopra, è esclusa altresì la responsabilità, anche di natura civile, penale, amministrativa o disciplinare.

E' esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, della persona/ Ente di cui al Decreto legislativo n. 24/2023, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purché l'accesso sia avvenuto in modo lecito e non costituisca di per sé un reato.

La non punibilità opera anche con riguardo ai comportamenti, atti ed omissioni realizzate purché siano collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e se strettamente necessari a rivelare le violazioni di cui al presente Regolamento.

5.4 Misure di sostegno da parte di Enti del Terzo Settore

È istituito presso ANAC l'elenco degli Enti del Terzo settore, che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, prestando gratuitamente assistenza e consulenza e rilasciando informazioni rispetto:

- alle modalità di segnalazione;
- alla protezione delle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6) SANZIONI

Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 24/2023, è ANAC il soggetto titolare del potere sanzionatorio,

ANAC applica le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile:
 - o abbia commesso ritorsioni;
 - o abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
 - o abbia violato l'obbligo di riservatezza. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che l'organo di indirizzo dell'ASST:
 - o non ha istituito canali di segnalazione;
 - o non ha adottato procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;



- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Compatibilmente con le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 24/2023, trova applicazione la Legge n. 689/1981.

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le Autorità competenti, previsto dal presente Regolamento, deve essere effettuato a norma del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.

I dati personali che verranno trattati dalla ASST verranno gestiti sulla base giuridica della normativa vigente che fornisce appropriate garanzie per i diritti e le libertà degli interessati. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati senza possibilità di conservazione.

Le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai fini del presente regolamento, vengono illustrate mediante apposita informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito web aziendale nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* – *"Segnalazione illeciti - Whistleblowing"* - *"Allegati"*. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 GDPR nonché il diritto al reclamo presso l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali previsto dall'art. 77 del GDPR.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dal titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento UE 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

8) CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta documentazione di riferimento devono essere conservate per il tempo necessario alla trattazione delle stesse e comunque non oltre 5 anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (cd. limitazione della conservazione).

9) ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto Direttoriale di approvazione dell'ASST di Cremona.

Il presente Regolamento sostituisce il precedente adottato in materia.

Il RPCT aziendale assicura la diffusione del presente regolamento mediante la



pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013, e sulla rete Intranet aziendale.

10) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della normativa vigente (Direttiva 1937/2019/UE; Decreto legislativo n. 24/2023) ed alle linee guida ANAC del 12.07.2023 nonché eventuali chiarimenti successivi della medesima Autorità.

11) ALLEGATI

Moduli di segnalazione interna (Modulo A e Modulo B).



SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE MODULO A (DATI ANAGRAFICI)

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT)

È obbligatorio compilare i campi contrassegnati con l'asterisco (*)

DATI DEL SOGGETTO SEGNALANTE

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE (*)	
CODICE FISCALE (*)	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE ATTUALE (*)	
STRUTTURA/SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE E SEDE ATTUALE (*)	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE ALL'EPOCA DEL FATTO SEGNALATO (*)	
STRUTTURA/SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE E SEDE ALL'EPOCA DEL FATTO SEGNALATO (*)	
CONTATTI (*)	Recapito Telefonico (*):
	E-mail/PEC (*):

SE LA SEGNALAZIONE È GIA' STATA EFFETTUATA AD ALTRI SOGGETTI, COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA

SOGGETTO	DATA SEGNALAZIONE	ESITO SEGNALAZIONE



SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE MODULO B (SEGNALAZIONE)

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT)

È obbligatorio compilare i campi contrassegnati con l'asterisco (*)

INFORMAZIONI CIRCA LA SEGNALAZIONE DELLA CONDOTTA ILLECITA

STRUTTURA /SERVIZIO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO (*)	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO (*)	
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	☐ IN UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) ☐ ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed Indirizzo)
SOGGETTO CHE HA COMMESSO IL FATTO (nome, cognome, qualifica o altri elementi che ne consentano l'identificazione) – possono essere inseriti più nominativi	
EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	
EVENTUALI FORNITORI DELL'ASST COINVOLTI	
MODALITA' CON CUI È VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO (*)	
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO (nome, cognome, qualifica, recapiti)	



SE "ALTRO", SPECIFICARE

DESCRIZIONE DEL FATTO (*)**EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SEGNALAZIONE (*)**

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

LUOGO E DATA**FIRMA DEL SEGNALANTE**

La segnalazione di condotte illecite deve pervenire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aziendale secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento aziendale vigente (consultabile in "Amministrazione trasparente" – "Segnalazione degli illeciti - Whistleblowing") e, se priva delle indicazioni obbligatorie richieste, non potrà essere utilmente presa in carico.

Si ricorda che la segnalazione potrà essere effettuata tramite l'invio del presente modulo unito ad un documento d'identità in corso di validità seguendo uno dei seguenti canali di comunicazione:

- indirizzo e-mail RPCT: responsabile.trasparenza@asst-cremona.it
- a mezzo del servizio postale con raccomandata o tramite posta interna. In questo caso la segnalazione deve essere contenuta in n. 2 buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante (Allegato A) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione (Allegato B), in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno, poi, essere inserite in una terza busta chiusa che rechi la dicitura "Riservata al RPCT".

Informativa privacy breve ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "Segnalazione di illeciti (Whistleblowing)" è reperibile presso gli uffici aziendali e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.asst-cremona.it. I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.